




European Securities and  
Markets Authority

## **Orientamenti**

sull'ambito di applicazione del regolamento CRA





## Sommario

I.	Ambito di applicazione _____	4
II.	Finalità _____	4
III.	Conformità e obblighi di reportistica _____	4
IV.	Obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 3, lettera b), degli articoli 4, 5 e 14, paragrafo 1 del regolamento CRA _____	5
V.	Attività di rating del credito ed <b>esclusioni dall'ambito di applicazione del regolamento CRA</b> (articoli 2 e 3 del regolamento CRA) _____	6
VI.	Stabilimento di filiali al di fuori dell'Unione europea da parte di agenzie di rating del credito ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3 del regolamento CRA _____	7
VII.	Specifiche raccomandazioni di divulgazione per le pratiche migliori in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento dell'AESFEM _____	8
VIII.	Attuazione delle norme relative all'ambito di applicazione del regolamento CRA _____	9



## **Acronimi utilizzati**

CRA Agenzie di rating del credito

ABE Autorità bancaria europea

ANC Autorità nazionali competenti secondo la definizione del regolamento CRA, art. 3, paragrafo 1, lettera p)

ASC Autorità settoriali competenti secondo la definizione del regolamento CRA, art. 3, paragrafo 1, lettera r)

## **I. Ambito di applicazione**

### **Chi?**

1. Gli orientamenti e le raccomandazioni presenti sono destinati a:
  - a. agenzie di rating del credito (secondo la definizione riportata nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CRA);
  - b. ANC e ASC; e,
  - c. **agli operatori del mercato finanziario che forniscono rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.**

### **Quando?**

2. Gli orientamenti e le raccomandazioni presenti saranno pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

## **II. Finalità**

3. Gli orientamenti e raccomandazioni presenti hanno lo scopo di fornire un chiarimento sull'ambito di applicazione del regolamento CRA, in particolare sulle disposizioni relative alle seguenti questioni:
  - a. obbligo di registrazione;
  - b. agenzie di rating del credito ed esenzioni dalla registrazione;
  - c. rating privati;
  - d. stabilimento di filiali in paesi terzi;
  - e. specifiche raccomandazioni di divulgazione per le società di "credit scoring" e le agenzie di rating del credito con sede in paesi terzi;
  - f. attuazione dell'ambito di applicazione del regolamento CRA e cooperazione con le autorità nazionali competenti.

## **III. Conformità e obblighi di reportistica**

### **Stato degli orientamenti e raccomandazioni**

4. Il presente documento contiene orientamenti e raccomandazioni pubblicati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento istitutivo dell'AESFEM. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3) del regolamento

istitutivo dell'AESFEM, le autorità e i partecipanti ai mercati finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

5. Le autorità competenti a cui sono rivolti gli orientamenti e le raccomandazioni devono integrarle nelle loro prassi di vigilanza, anche nel caso in cui orientamenti specifici all'interno del documento siano rivolti principalmente ai partecipanti al mercato finanziario.
6. Per quanto riguarda tutti gli altri capitoli dei presenti orientamenti e raccomandazioni, le ANC e i partecipanti ai mercati finanziari devono rispettare le disposizioni del regolamento CRA, mentre l'AESFEM ha il compito di garantirne l'applicazione.
7. I chiarimenti forniti negli attuali orientamenti sono importanti per l'applicazione delle disposizioni del regolamento CRA.

#### **Requisiti di reportistica ai sensi dell'art. 16 del regolamento dell'AESFEM**

8. Le autorità competenti a cui è rivolto il paragrafo 24 dei presenti orientamenti devono notificare all'AESFEM, all'indirizzo [info@esma.europa.eu](mailto:info@esma.europa.eu), se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni, indicando i motivi della non conformità, entro due mesi dalla data della loro pubblicazione da parte dell'AESFEM in tutte le lingue ufficiali dell'UE. In mancanza di una risposta entro questa scadenza le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'AESFEM è disponibile un modello per le notifiche.

#### **IV. Obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 3, lettera b), degli articoli 4, 5 e 14, paragrafo 1 del regolamento CRA**

9. Le agenzie di rating del credito prive di una presenza fisica nell'UE, che soddisfano i prerequisiti dell'articolo 5 del regolamento CRA devono ottenere la certificazione dall'AESFEM prima della distribuzione dei rating del credito a fini regolamentari nell'UE.
10. Le agenzie di rating del credito con sede nell'UE che svolgono attività di rating del credito nell'UE in assenza di registrazione previa operano in violazione dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 14, paragrafo 1) del regolamento CRA. Qualunque agenzia di rating del credito che intenda svolgere attività di rating del credito deve fare immediatamente domanda di registrazione presso l'AESFEM. Fino a quando non sono registrati come agenzie di rating del credito gli organismi non devono rilasciare rating del credito. Tali obblighi si applicano anche agli organismi giuridici con sede nell'UE che impiegano analisti di rating che forniscono servizi di rating all'organismo di un paese terzo.
11. Soltanto una persona giuridica può fare domanda di registrazione. Una persona fisica non può fare domanda di registrazione.
12. L'AESFEM adotta misure di vigilanza conformemente all'articolo 24 del regolamento CRA contro le agenzie di rating del credito che operano senza registrazione o, qualora opportuno, certificazione

all'interno dell'Unione e impone una sanzione ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'allegato III.54 del regolamento CRA.

## **V. Agenzie di rating del credito ed **esclusioni dall'ambito di applicazione del regolamento CRA** (articoli 2 e 3 del regolamento CRA)**

13. Le agenzie di rating del credito, secondo la definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CRA, comprendono analisi quantitative e analisi qualitative sufficienti, secondo la metodologia di rating stabilita dall'agenzia di rating del credito. Una misura di merito del credito derivata dalla sintesi e dall'espressione dei dati basati soltanto su un sistema o su un modello statistico prestabilito, senza l'ulteriore input analitico specifico di rating qualitativo sostanziale di un analista del rating non dovrebbe essere considerata rating del credito.
14. Un rating fornito a diverse persone appartenenti a un elenco di sottoscrittori non rientra nella definizione di «**rating privato**» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CRA. D'altro canto, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento CRA non va interpretato nel senso che la trasmissione del rating a un terzo da parte della persona che lo ha commissionato equivalga alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento. Il destinatario di un **rating privato** è autorizzato a condividere il rating con un numero limitato di terzi e su base strettamente riservata — a condizione che tale divulgazione non equivalga alla divulgazione pubblica o alla distribuzione previo abbonamento — per garantire che il **rating privato** non sia ulteriormente divulgato. Ad esempio, quando presenta domanda di prestito, il destinatario di un **rating privato** può condividere il proprio rating con la sua banca su base strettamente riservata, oppure una banca può diffondere un **rating privato** a un numero limitato di altre banche ai fini di un'operazione commerciale. **Il rating privato dovrebbe essere prodotto solo a seguito di un ordine esplicito, formalizzato mediante un accordo scritto tra la persona che effettua l'ordine e il fornitore del rating (1). L'ESMA si attende che tale accordo contenga una disposizione specifica indicante che il rating sarà trasmesso esclusivamente alla persona che ha effettuato l'ordine, la quale dovrebbe firmare un impegno di non divulgazione, impedendo la diffusione del rating a un numero di terzi non limitato.**
15. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CRA, i **fornitori di rating** dovrebbero garantire che gli accordi per l'emissione di **rating privati** prevedano l'obbligo di riservatezza e le limitazioni alla distribuzione dei rating. Quando emettono **rating privati**, i **fornitori di rating** dovrebbero valutare se la persona che ha effettuato l'ordine, in qualità di destinataria del **rating privato**, abbia l'intenzione di utilizzare il rating in modo da renderlo di dominio pubblico o di utilizzarlo a fini regolamentari. Qualora il **fornitore di rating** possa ragionevolmente concludere che un **rating privato**

---

(1) Agenzie di rating del credito e operatori del mercato finanziario che forniscono rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.

potrebbe essere divulgato al pubblico, ad esempio tenendo conto del fatto che lo stesso cliente ha già violato l'obbligo di riservatezza in passato, l'ESMA raccomanda, come migliore prassi, che i **fornitori di rating** mettano in atto le misure necessarie per evitare tale divulgazione o si astengano dall'emettere tale rating. **L'ESMA si attende inoltre che la parte ricevente condivida il rating privato solo sotto vincolo di riservatezza e con un numero selezionato e definito di persone fisiche o giuridiche. Tale numero dovrebbe essere limitato e non può mai superare un totale di 150 persone. Per garantire il rispetto di tale limite massimo, il fornitore di rating dovrebbe mettere in pratica controlli adeguati al fine di consentire il controllo della distribuzione.**

## **VI. Stabilimento di filiali al di fuori dell'Unione europea da parte di agenzie di rating del credito ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3 del regolamento CRA**

16. Poiché le filiali non hanno una personalità giuridica separata dalla sede centrale, i rating del credito emessi nelle filiali con sedi al di fuori dell'Unione vengono ritenuti emessi dalla sede nell'UE. Pertanto, le violazioni del regolamento CRA attuate dalle filiali sono attribuibili all'agenzia di rating del credito centrale, che sarà oggetto di misure di vigilanza da parte dell'AESFEM, dell'imposizione di ammende e/o del pagamento periodico di sanzioni amministrative pecuniarie.
17. All'AESFEM potrebbe essere impedito di svolgere le proprie attività di vigilanza qualora le funzioni operative importanti delle agenzie di rating del credito fossero svolte principalmente all'esterno dell'Unione. Inoltre, le agenzie di rating del credito dovrebbero dimostrare che esiste una ragione obiettiva per l'emissione di rating del credito in filiali stabilite all'esterno dell'Unione. Ad esempio, l'esigenza di garantire una presenza adeguata nel paese terzo in questione. L'AESFEM adotterà alcune misure ai sensi degli articoli 24, 36 bis, 36 ter in caso di violazioni da parte delle agenzie di rating del credito dell'allegato III parte II punti 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento CRA.
18. Le funzioni operative importanti, come stabilito nell'articolo 9 del regolamento CRA, non devono provenire da uffici con sede in paesi terzi o essere attuate principalmente in essi, in assenza di coinvolgimento (o con impegno limitato) di responsabili, sistemi o procedure dell'agenzia di rating del credito con sede nell'UE. Le funzioni operative importanti comprendono le unità o divisioni incaricate dell'elaborazione e dell'emissione di rating del credito, le analisi del credito, lo sviluppo e la revisione della metodologia di rating, la conformità, il controllo di qualità interno, la memorizzazione dei dati/conservazione record e la manutenzione o il supporto di sistemi. Tuttavia, l'individuazione delle funzioni operative importanti può richiedere un esame caso per caso. Per quanto riguarda la funzione di conformità, le agenzie di rating del credito dovrebbero garantire che il loro sistema di controllo interno sia completamente operativo, anche nelle filiali dei paesi terzi.
19. Le agenzie di rating del credito non devono stabilire filiali in paesi terzi per svolgere le attività soggette a vigilanza da parte dell'AESFEM se ciò impedisce all'AESFEM di compiere le funzioni di vigilanza

riguardo alle attività di tali filiali, come stabilito negli articoli da 23 ter a 23 quinquies del regolamento, compresa la capacità di effettuare ispezioni e indagini in loco. A tale riguardo:

- a) le agenzie di rating del credito dovrebbero cooperare con l'AESFEM nel caso di ispezioni o indagini, comprese le visite in loco, per quanto riguarda i rating del credito o le attività di rating del credito svolte in filiali esterne all'UE;
- b) l'AESFEM valuterà la necessità di attuare accordi di cooperazione con gli enti di regolamentazione competenti locali per garantire la vigilanza adeguata delle filiali situate fuori dall'Unione;
- c) prima di stabilire delle filiali nei paesi terzi, le agenzie di rating del credito devono garantire che tali filiali ottemperino immediatamente a ogni richiesta disposta dai funzionari dell'AESFEM nell'esercizio dei poteri ai sensi dell'articolo da 23 ter a 23 quinquies del regolamento CRA, compresa la concessione dell'accesso ai locali, ai sistemi e alle risorse in caso di ispezioni e indagini in loco.

## **VII. Specifiche raccomandazioni di divulgazione per le pratiche migliori in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento dell'AESFEM**

22. L'AESFEM suggerisce quale migliore pratica che le società di "credit scoring" e le agenzie di rating del credito che distribuiscono punteggi sull'affidabilità creditizia al pubblico all'interno dell'Unione forniscano una divulgazione chiara e rilevante del fatto che tali punteggi non rappresentano rating del credito emessi in conformità con il regolamento CRA. L'AESFEM suggerisce che tale divulgazione venga fornita anche dalle agenzie per il credito all'esportazione che operano conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.
23. L'AESFEM suggerisce quale migliore pratica che qualora le società di "credit scoring" e le agenzie per il credito all'esportazione decidano di pubblicare tali informazioni, esse mantengano la piena responsabilità della divulgazione indicata nei paragrafi precedenti quando i loro punteggi sull'affidabilità creditizia o i rating vengono distribuiti al pubblico nel territorio dell'Unione tramite un accordo con terzi.
24. I punteggi sull'affidabilità creditizia o i rating vengono distribuiti al pubblico nell'UE quando vengono rivelati a un insieme indeterminato o indeterminabile di individui domiciliati nell'UE, ad esempio tramite un comunicato stampa. I punteggi sull'affidabilità creditizia o i rating vengono distribuiti al pubblico anche quando vengono pubblicati attraverso un sito web registrato con un dominio corrispondente a uno Stato membro dell'UE.



## **VIII. Attuazione delle norme relative all'ambito di applicazione del regolamento CRA**

25. L'AESFEM impone sanzioni amministrative pecuniarie periodiche al fine di costringere l'agenzia di rating del credito a porre fine alla violazione dell'emissione di rating del credito senza essere registrata presso l'AESFEM e impone ammende qualora opportuno, in conformità rispettivamente con gli articoli 36, lettera b e 36, lettera a) del regolamento CRA.
26. Quando una ANC o una ASC riceve una domanda, una richiesta di informazioni o qualunque altra forma di domanda relativa al regolamento CRA, anche sulla registrazione o certificazione, l'autorità ne informa immediatamente l'AESFEM e fa riferimento al partecipante al mercato finanziario che ha presentato la richiesta all'AESFEM quale unica autorità di vigilanza competente nell'Unione.